

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 166/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 15/02

Stato membro: Italia

Regione: Basilicata

Titolo del regime di aiuto: Aiuti in regime di esenzione

Base giuridica: Legge Regionale del 4 gennaio 2002 n. 4, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata dell'8 gennaio 2002.

Spesa annua prevista per il regime:

Anno 2002 EUR 13 000 000;

Anno 2003 EUR 29 000 000;

Anno 2004 EUR 29 000 000;

Anno 2005 EUR 37 000 000;

Anno 2006 v 45 000 000.

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto concedibile non può superare il 75 % delle spese di investimento ritenute ammissibili.

Per gli Investimenti iniziali le modalità di calcolo sono quelle fissate dalla carta degli aiuti a finalità regionale per la Basilicata, pari a 35 % ESN (Equivalente Sovvenzione Netto) + 15 ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).

Per la creazione di posti di lavoro, connessi alla realizzazione di investimenti iniziali, l'intensità totale netta dell'aiuto sarà pari a 35 % ESN (Equivalente Sovvenzione Netto) + 15 ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).

Per l'acquisizione di servizi l'ammontare lordo dell'aiuto concedibile non può superare il 50 % del costo dei costi dei servizi stessi.

Data di applicazione: 28 gennaio 2002

Durata del regime: I regimi di aiuto, nonché la disciplina relativa ai singoli aiuti, scadono il 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto:

Iniziative finanziabili

Progetti di investimento, la cui attuazione non abbia avuto inizio in data antecedente alla richiesta del contributo, concernenti la realizzazione

1. nuovi insediamenti produttivi, ovvero interventi volti all'ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e trasferimento di impianti produttivi preesistenti;

2. nuove strutture ricettive ed impianti complementari a valenza turistica, ovvero interventi volti all'ampliamento, ammodernamento, recupero e riqualificazione di strutture ed impianti turistici preesistenti.

Settori economico interessato (o settori):

1. Industria manifatturiera (tutta);

2. Servizi

a. Imprese fornitrici di servizi reali;

3. imprese delle costruzioni;

4. imprese turistiche.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Basilicata
Via Anzio,44
I-85100 — Potenza

Numero dell'aiuto: XS 20/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: West Midlands

Titolo del regime di aiuti: West Midlands Collaborative Market Place

Base giuridica: Industrial and Development Act 1982, Sections 7 and 11, and Industrial Development Act 1988, Section 8

Spesa annua prevista per il regime: Il regime fornirà finanziamenti a sostegno delle PMI ripartiti come segue

2003 600 000 GBP

2004 225 000 GBP

2005 375 000 GBP

Totale 1 200 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima di aiuto sarà pari al 50 % dei costi di consulenza.

Nessuna PMI riceverà più di 100 000 GBP a titolo di aiuto.

Il finanziamento contribuirà a sostenere PMI conformi alla definizione di cui all'allegato I del regolamento relativo all'esenzione per categoria PMI (CE) n. 70/2001.

Data di applicazione: 1° marzo 2003

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2005

Obiettivo dell'aiuto: Concedere un aiuto alla consulenza per permettere alle PMI del settore dell'ingegneria di realizzare e di partecipare al commercio elettronico. Ciò è necessario data la mancanza di know-how e di competenze, da parte delle PMI, per sfruttare le opportunità offerte dal commercio elettronico.

Settore economico interessato (o settori): Altri settori manifatturieri: PMI del settore dell'ingegneria, fatte salve le norme speciali, i regolamenti e le direttive vigenti in materia di aiuti di Stato in determinati settori.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Phil Howard
Government Office for the West Midlands
77 Paradise Circus
Queensway
Birmingham B1 2DT
0121 212 5068

Altre informazioni:

Contact: Dave Mullins
Warwick Manufacturing Group
University of Warwick
Coventry, CV4 7AL, UK
44 (0)24 7652 3949

Numero dell'aiuto: XS26/01

Stato membro: Italia

Regione: L'aiuto è concesso dalla autorità centrale (Stato italiano).

Le misure si applicano nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lett. a) (obiettivo 1), nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato di Amsterdam, nei territori in cui si applica l'obiettivo 2, nelle zone ammesse al sostegno transitorio nel quadro

dell'obiettivo 1 e nelle zone ammesse al sostegno transitorio nel quadro dell'obiettivo 2, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 1995 n. 138 e successive modificazioni.

Titolo del regime di aiuti: Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego

1. Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese;
2. Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi;
3. Misure in favore delle cooperative sociali.

Base giuridica:

1. Decreto legislativo n. 185 del 21.4.2000 adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 [limitatamente al titolo I, con esclusione dell'intero capo III e delle disposizioni dei capi I e IV relative ai progetti nel settore agricolo]
2. Regolamento di attuazione recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal titolo I del decreto legislativo

Tutte le misure previste dal decreto, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esenzione n. 70/2001, ed in particolare quelle connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli sono oggetto di separata notifica ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3 del trattato.

Il regime di aiuti contiene esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione e tutti gli aiuti accordabili nell'ambito dello stesso soddisfano le condizioni previste dal regolamento medesimo.

Spesa annua prevista per il regime: 206 582 759,64 EUR (400 miliardi di ITL) all'anno

Intensità massima dell'aiuto: Sono ammissibili ai finanziamenti di cui alle misure in oggetto i progetti che non prevedano investimenti superiori a

- 2 582 284,50 EUR per il settore della produzione di beni e servizi alle imprese (capo I);
- 516 456,90 EUR per il settore dei servizi (capo II);
- 516 456,90 EUR, nel caso di nuove iniziative e 258 228,45 EUR, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate, per il settore delle cooperative sociali (capo IV).

Gli aiuti all'investimento, sotto forma di contributi a fondo perduto e di mutui agevolati, sono concessi in termini di ESL (Equivalente sovvenzione lordo) ed ESN (Equivalente sovvenzione netto), secondo i limiti fissati dall'Unione europea.

Il tasso di riferimento è quello individuato dalla Commissione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, vigente al momento della ammissione alle agevolazioni.

Nelle aree ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lett. a) e lett. c) del trattato, gli aiuti saranno concessi entro i massimali di intensità previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (Decisioni della Commissione del 1 marzo 2000 e del 20 settembre 2000), comprensive delle maggiorazioni previste per le piccole imprese. In particolare:

1. 50 % ESN + 15 % ESL in Calabria il cui territorio è interamente ammesso alla deroga 87 3 a);
2. 35 % ESN + 15 % ESL in Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, i cui territori sono interamente ammessi alla deroga 87 3 a);
3. 20 % ESN + 10 % ESL nelle aree ammesse alla deroga 87 3 c) di Abruzzo e Molise;
4. 8 % ESN + 10 % ESL nelle aree ammesse alla deroga 87 3 c) delle altre regioni.

Nelle regioni di cui ai punti 1 e 2 l'intensità totale netta non supererà il 75 %. Nelle regioni di cui ai punti 3 e 4 l'intensità totale netta non supererà il 30 %.

Inoltre, qualora non rientranti nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, nelle zone in cui si applica l'obiettivo 2 e nelle zone ammesse al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, gli aiuti sono concessi secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 del regolamento (CE) della Commissione n. 70/2001. In particolare 15 % ESL per le piccole imprese

In alternativa, i soggetti beneficiari possono richiedere un contributo nel limite di 100 000 EUR per un periodo di tre anni, nell'assoluto rispetto delle regole comunitarie relative agli aiuti *de minimis*, di cui al regolamento n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

Nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995 e successive modificazioni, qualora non già comprese dalla Carta italiana

degli aiuti a finalità regionale o nei territori di cui anche transitoriamente agli obiettivi, gli aiuti saranno concessi secondo la regola *de minimis* o in alternativa secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 del regolamento (CE) della Commissione n. 70/2001.

Il regime di aiuti prevede che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni dalla data di avvio della attività. Lo stesso regime contempla inoltre una attività di monitoraggio volta ad accertare il rispetto di tale vincolo. L'eventuale violazione da parte dei soggetti beneficiari comporta la immediata attivazione del procedimento di revoca delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

Il regime di aiuti prevede inoltre che l'apporto del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.

Il regime di aiuti prevede diverse misure che non possono essere cumulate per gli stessi costi ammissibili. Non possono neanche essere cumulate con altri regimi a qualunque finalità per gli stessi costi ammissibili. Ai fini del rispetto dei massimali applicabili, si considera l'ammontare complessivo dell'aiuto comprensivo di tutti gli interventi concomitanti anche derivanti da più regimi a diversa finalità ed indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto stesso (comunitario, nazionale e regionale o comunque pubblico). Il soggetto attuatore effettua un'attività di monitoraggio al fine di garantire il rispetto delle regole di cumulo.

Data di applicazione: Gli aiuti accordabili in base al presente regime, potranno essere concessi a partire dalla data di entrata in vigore del «Regolamento recante le norme per la concessione delle agevolazioni in favore dell'autoimprenditorialità»

Durata del regime: Il termine ultimo di durata del regime d'aiuto è il 31.12.2006.

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è la concessione di aiuti all'investimento, nei limiti d'intensità sopra riportati, per il raggiungimento delle seguenti finalità prioritarie

- a. favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;
- b. agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
- c. promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

- d. favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;
- e. agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Le misure interessano le piccole imprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30 aprile 1996) e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Solo in caso di cooperative sociali già esistenti di cui all'art. 35 comma 3 del progetto di regolamento, le misure potranno eventualmente interessare anche le medie imprese, così come definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. In tal caso si applicheranno i massimali previsti dal regolamento n. 70/2001 per le medie imprese.

Il regime di aiuto prevede che la domanda di ammissione alle agevolazioni debba essere presentata prima che inizi la realizzazione degli investimenti programmati.

Settore economico interessato (o settori): Possono essere finanziati i progetti relativi alla

- Produzione di beni nel settore dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;
- Fornitura di: servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, servizi nel settore del turismo, servizi nel settore della manutenzione di opere civili ed industriali, servizi nel settore dell'innovazione tecnologica, servizi nel settore della tutela ambientale, servizi nel settore dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

La fornitura dei servizi nel settore agricolo e agroindustriale, rientra nel campo di applicazione del regolamento 70/2001 in quanto si sostanzia nella erogazione di servizi (es.: certificazione di qualità, consulenze tecniche) a soggetti privati e pubblici (consorzi, comunità montane, imprenditori) e non in attività rientranti nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

I mezzi e le attrezzature di trasporto sono esclusi dai costi di investimento ammissibili per i progetti di fornitura di servizi la cui attività economica principale rientri nel settore dei trasporti.

L'aiuto non si applica al settore siderurgico, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica.

Le misure non prevedono in alcun modo aiuti all'esportazione né aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti di importazione.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Ministero dell'economia e delle finanze — Via XX settembre 97 ROMA

Altre informazioni: Gli aiuti concessi in applicazione del presente regime verranno conservati dall'autorità centrale (Stato italiano) negli appositi idonei registri dettagliati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Inoltre l'autorità centrale (Stato italiano) conserverà la registrazione relativa al regime d'aiuto — negli appositi idonei registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 — per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui sarà stato concesso l'ultimo aiuto a norma dello stesso regime.

Infine lo Stato Italiano trasmetterà alla Commissione una relazione annuale sulla applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001, secondo il modello di relazione periodica ad esso allegato.

Numero dell'aiuto: XS81/03

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Land Niedersachsen — Landkreis Cloppenburg

Titolo del regime di aiuti: Linee guida sulla promozione degli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI)

Base giuridica: Art. 108 della Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) nella versione del 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, pag. 365) in combinato disposto con l'art. 65 della Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) nella versione del 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, pag. 382).

Spesa annua prevista per il regime: 100 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Il territorio del Landkreis Cloppenburg si trova in parte nell'ambito della Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione.

L'aiuto può ammontare

- fino al 15 % delle spese ammissibili per le piccole imprese;
- e al 7,5 % delle spese ammissibili per le medie imprese.

Le regole sul cumulo vengono rispettate.

Data di applicazione: Dall'1.6.2003

Durata del regime: Dall'1.6.2003 al 31.12.2006.

Obiettivo dell'aiuto: Con l'aiuto viene stimolata la competitività e la capacità di adattamento delle piccole e medie imprese nel territorio-obiettivo 2 del Landkreis Cloppenburg, vengono incentivati la creazione di nuovi posti di lavoro e il mantenimento di quelli esistenti e si ottengono miglioramenti di natura strutturale.

Gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999) non sono oggetto del regime.

Possono essere finanziati gli investimenti seguenti

- Costruzione di una fabbrica
- Ampliamento di una fabbrica, se il numero di posti di lavoro duraturi aumenta del 15 % rispetto ai posti esistenti prima dell'investimento
- Trasferimento di una fabbrica, se il numero di posti di lavoro duraturi aumenta del 15 % rispetto ai posti esistenti prima dell'investimento
- Acquisizione di una fabbrica minacciata di chiusura o già chiusa, a condizione che avvenga alle condizioni del mercato.

L'aiuto viene concesso sotto forma di sussidi agli investimenti.

Sono ammissibili le spese per tutti i beni ammortizzabili nell'ambito delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Settore economico interessato (o settori): Possono richiedere gli aiuti le piccole e medie imprese dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'edilizia, dei trasporti, dei servizi, del settore alberghiero aventi sede nel Landkreis Cloppenburg e imprenditori di questi settori che intendono fondare un'impresa nel Landkreis Cloppenburg.

Non sono ammesse agli aiuti

- Imprese operanti nel settore agricolo ad eccezione di imprese che lavorano per conto terzi
- Imprese del settore creditizio e assicurativo

— Lavoratori autonomi

Le imprese di settori sensibili non possono beneficiare degli aiuti.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Landkreis Cloppenburg
Eschenstraße 29
49644 Cloppenburg

Altre informazioni:

Frau Derben
Tel. 04471-15-272
Fax. 04471-85697
e-mail: wirtschaft@lkalp.de

Numero dell'aiuto: XS 82/03

Stato membro: Italia

Regione: Liguria

Titolo del regime di aiuti: Fondo di rotazione per lo sviluppo della piccola e media impresa del Fondo per gli investimenti regionali (FIR) di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 20/2002, destinato al sostegno degli interventi promossi da imprese operanti nel comparto turistico-ricettivo.

Base giuridica:

- Legge regionale 7 maggio 2002, n. 20 — art. 8.
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 7 agosto 2002.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 24 settembre 2002.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 13 dicembre 2002.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 30 maggio 2003.

Spesa annua prevista per il regime: 9 milioni di euro.

Intensità massima dell'aiuto: Aiuto rimborsabile a tasso zero, con intensità massima pari a 15 % ESL e 7,5 % ESL rispettivamente per piccole e medie imprese.

Data di applicazione: 1.7.2003

Durata del regime: Dicembre 2004.

Obiettivo dell'aiuto: Il fondo è destinato al sostegno degli interventi finalizzati a qualificare e sviluppare l'offerta turistica ligure, promuovendo gli investimenti delle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.

Settore economico interessato (o settori): Imprese operanti nel settore turistico-ricettivo che gestiscono le seguenti tipologie di attività:

- alberghi e motel, residenze turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici;
- locande;
- stabilimenti balneari.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

FILSE — Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
Via Peschiera, 16
16122 Genova

Numero dell'aiuto: XS 84/02

Stato membro: Italia

Regione: Regione Lazio

Titolo del regime di aiuti: Sottomisura IV.2.1- Fondo di pre-investimento

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Lazio

Base giuridica:

- DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Lazio e
Complemento di Programmazione Obiettivo 2 Lazio
- Misura IV.2 — Strumenti finanziari per l'innovazione
- Sottomisura IV.2.1 — Fondo di pre-investimento

Spesa annua prevista per il regime:

	Ob.2 EUR	Phasing out EUR	Totale EUR
2001	888 131	256 486	1 144 617
2002	1 079 123	285 442	1 364 565
2003	1 098 608	235 800	1 334 408

	Ob.2 EUR	Phasing out EUR	Totale EUR
2004	1 029 007	161 337	1 190 344
2005	1 045 712	108 937	1 154 649
2006	1 062 418	—	1 062 418
Totale	6 202 999	1 048 002	7 251 001

Intensità massima dell'aiuto: 50 % ESL dell'investimento ammissibile, con un limite massimo di EUR 103 291,38.

Data di applicazione: L'aiuto potrà essere concesso dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

Durata del regime: 31/12/2006

Obiettivo dell'aiuto: Consentire, attraverso uno specifico Fondo di pre-investimento a favore delle PMI del Lazio — Ob.2, il finanziamento di azioni finalizzate all'acquisizione di consulenze specialistiche, ricerche di mercato e studi di fattibilità.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

FILAS SpA
Piazza della Libertà, 20
I-00192 Roma

Numero dell'aiuto: XS 88/02

Stato membro: Italia

Regione: Molise

Titolo del regime di aiuti: Legge 598/94 contributo in conto interessi ed in conto capitale per l'innovazione delle strutture e dei processi aziendali

Base giuridica:

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
Legge 05.03.2001, n. 57, art. 15;
- Decreto legislativo 31.03.98, n. 112, art. 19;
- Decreto legislativo 31.03.98, n. 123;
- Delibera di Giunta della Regione Molise del 5 giugno 2001, n. 653;
- Delibera di Giunta della Regione Molise dell'8 luglio 2002, n. 953;

Spesa annua prevista per il regime: 1 000 migliaia di EUR (fino al 2006)

Intensità massima dell'aiuto: Le intensità massime d'aiuto, per le zone della regione ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3.c del trattato di Amsterdam, sono stabilite al 20 % in ESN più il 10 % in ESL. Per tutte le altre zone della regione non ammesse alla deroga ai sensi del citato articolo 87.3.c è prevista l'applicazione di un'intensità di aiuto del 15 % in ESL per le piccole imprese e del 7,5 % in ESL per le medie imprese.

Data di applicazione: 7 agosto 2002 (non sarà in ogni caso erogato alcun aiuto fino alla avvenuta comunicazione della presente scheda di sintesi alla Commissione)

Durata del regime: 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto consente di agevolare, mediante un contributo sugli interessi ed un contributo in conto speciale, programmi di investimento finalizzati all'innovazione delle strutture e dei processi aziendali, attraverso la creazione e l'ampliamento di unità produttive, l'avvio di attività connesse con modifiche sostanziali dei prodotti o dei processi produttivi di stabilimento in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento.

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa

- opere murarie;
- macchinari e impianti;
- programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
- servizi di consulenza.

Settore economico interessato (o settori): PMI operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991, con le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria per i settori della siderurgia, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti.

Non sono ammesse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Molise
Assessorato alle Attività produttive
Settore Industria
Via Roma, 84
86100 Campobasso
Tel. 0874429582 — 0874429840
Fax 0874429633 — 0874429854

Altre informazioni: Il presente regime di aiuto non si applica agli investimenti che raggiungono una delle due soglie seguenti

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR e
 - i) nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del limite del 15 % di ESL per le piccole imprese e del 7,5 % per le medie imprese;
 - ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di EUR.

Il regime di aiuto non riguarda attività connesse all'esportazione, vale a dire non è un aiuto direttamente connesso ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione e non è condizionato all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Sono ammissibili ai benefici solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

La concessione dell'intervento richiede l'espletamento di una attività istruttoria di tipo valutativo tecnico, economico e finanziario diretta a verificare

- la novità ed originalità delle conoscenze acquisibili;
- l'utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;
- la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
- l'attendibilità delle ricadute economiche del progetto indicate dal proponente.

I servizi di consulenza ammessi all'agevolazione non sono continuativi e periodici, né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Costituisce inoltre presupposto necessario della erogazione dell'agevolazione il funzionamento dell'investimento da parte di una banca con conseguente valutazione del merito di credito e delle prospettive di sviluppo dell'impresa.

Numero dell'aiuto: XS 120/02

Stato membro: Francia

Titolo del regime di aiuti: Regime di aiuti all'uso razionale dell'energia dell'ADEME

Base giuridica: Délibérations du Conseil d'Administration de l'ADEME du 12 mai 1999 et suivantes

Spesa annua prevista per il regime: EUR 10 milioni

Intensità massima dell'aiuto: 7,5 o 15 % (al di fuori delle maggiorazioni regionali che sono di 5 punti percentuali nelle zone PAT Industrie e di 10 punti percentuali nei DOM)

Data di applicazione: 16.11.2001

Durata del regime: 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti all'investimento destinati ai risparmi energetici delle PMI

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori, tranne: trasporti, pesca, acquacoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
27, rue Luis Vicat
75737 Paris cedex 15 — France

Spesa annua prevista per il regime: 33,53 milioni di euro al massimo

Intensità massima dell'aiuto: 7,5 o 15 % (esclusi gli incentivi regionali che sono di 5 punti nelle zone PAT industria e 10 punti nei DOM)

Data di applicazione: 16-11-2001

Durata del regime: 31-12-2006

Obiettivo dell'aiuto: Incentivi agli investimenti a favore delle PMI a favore della prevenzione e della riduzione degli scarichi atmosferici degli impianti fissi

Settore economico interessato (o settori): Sono esclusi i settori pesca e acquacoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)
27, rue Louis Vicat
75737 Paris cedex 15 — France

Numero dell'aiuto: XS 122/02

Stato membro: Francia

Regione: Francia

Titolo del regime di aiuti: Regime di aiuti «Air-sources fixes» dell'ADEME

Base giuridica: Délibérations du Conseil d'administration de l'ADEME du 16 novembre 2001

Numero dell'aiuto: XS 132/03

Stato membro: Italia

Regione: Toscana

Titolo del regime di aiuti: Aiuti alle spese per studi di fattibilità e consulenze specialistiche per fusioni e accorpamenti tra imprese

Base giuridica: Delibera di Giunta Regione Toscana n. 32 del 20.1.2003 Progetto pilota integrato moda asse 3 azione 14 «Aiuti alle spese per studi di fattibilità e consulenze specialistiche per fusioni e accorpamenti tra imprese»

Spesa annua prevista per il regime: 500 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese per l'acquisto di consulenze esterne

Data di applicazione: Ottobre 2003, data di ricevimento della scheda da parte della Commissione

Durata del regime: 2003-2005

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alle PMI per acquisti di consulenze esterne per fusioni e accorpamenti tra imprese, non continuativi o periodici, né connessi alle normali spese di funzionamento

Settore economico interessato (o settori): Imprese che esercitano un'attività economica identificata come prevalente dai seguenti codici ISTAT 1991 della sezione D «Attività manifatturiera»:

— DB Industrie tessili dell'abbigliamento

— DC Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari

— DN 36.2 Gioielleria e oreficeria

Le imprese devono essere finanziariamente ed economicamente sane

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Toscana
Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze